

Estratto dalle Direttive Bio Suisse

Requisiti relativi a un avvicendamento conforme alle direttive Bio Suisse

1 Avvicendamento

L' avvicendamento deve presentare almeno il 20 % di colture che proteggono e rigenerano il suolo risp. che arricchiscono il suolo con sostanze nutritive. Sono esempi di tali colture:

- Leguminose da granella o miscele di leguminose da granella (p. es. soia, piselli, fave, lupino, avena/piselli, veccia)
- Sovescio (proporzionale alla durata della coltura: p.es. per 1 ha di sovescio con una durata della coltura di 6 mesi vengono computati 0,5 ha)
- Maggese o residui della raccolta con inerbimento spontaneo di copertura (proporzionale alla durata della coltura: p. es. per 1 ha di inerbimento spontaneo di copertura con una durata della coltura di 6 mesi vengono computati 0,5 ha) Prato artificiale o semina di leguminose (p. es. miscele di trifoglio, erba medica)
- prato artificiale o semina di leguminose (p. es. miscela di trifoglio, erba medica)

2 Copertura del suolo

Al di fuori del periodo vegetativo almeno il 50 % della superficie coltivata aperta deve essere sufficientemente ricoperta con piante (vive o deperite). Per periodo vegetativo si intende il periodo principale di produzione di una determinata coltura in una determinata zona pedoclimatica (p. es. nelle regioni aride ovvero semiaride dell'emisfero boreale il periodo vegetativo per grano duro e verdure è l'inverno).

3 Riposo colturale

Per le colture campicole e le verdure in pieno campo annuali occorre rispettare un periodo di attesa di almeno 12 mesi tra due colture principali della stessa specie. Sono considerate colture principali le colture che occupano il campo per più di 14 settimane.

4 Deroghe

- 4.1 In casi motivati è possibile derogare alle prescrizioni concernenti; la sostenibilità e la conformità alle direttive Bio Suisse dell'attuale avvicendamento vengono verificate da Bio Suisse tra l'altro sulla base dei seguenti criteri:
- gestione equilibrata dell'humus
 - impedimento dell'erosione
 - impedimento di perdite di sostanze nutritive (dilavamento ed erosione)
 - protezione preventiva delle piante
 - approvvigionamento con sostanze nutritive (arricchimento e mobilizzazione)
 - promozione della biodiversità (diversificazione dell'avvicendamento)

- 4.2 Nelle zone a clima temperato **il riso** può essere coltivato al massimo tre anni su cinque; vale a dire che per due anni su cinque non è consentita la coltivazione. Nelle zone climatiche tropicali, rispettando le disposizioni relative alla protezione e alla rigenerazione del suolo, una deroga a questa regola è possibile.
- 4.3 Nelle aziende la cui superficie per l'avvicendamento inerbita tutto l'anno rappresenta almeno il 30 %, sull'arco di 5 anni la stessa coltura può essere coltivata al massimo una volta per due anni di seguito sulla medesima superficie. Questa disposizione va adempiuta in ogni momento, vale a dire nell'anno in corso e nei 4 anni precedenti.
- 4.4 Le aziende con una **superficie coltiva aperta inferiore a 1 ha** devono adempiere nella sostanza ai requisiti in materia di avvicendamento, secondo le disposizioni relative alla fertilità del suolo.
- 4.5 **La produzione di canna da zucchero** deve soddisfare le seguenti condizioni:
- La canna da zucchero può essere coltivata sulla stessa superficie per 10 anni al massimo.
 - Prima di ogni nuovo impianto, sulla superficie vanno coltivate per almeno 6 mesi colture diverse dalla canna da zucchero.
 - Nell'avvicendamento della canna da zucchero non deve essere rispettato il 20 % di colture che proteggono e rigenerano il suolo ovvero che arricchiscono il suolo con sostanze nutritive.
- 4.6 I requisiti relativi all'avvicendamento con pause di coltivazione tra le colture principali non devono essere applicati in **orticoltura** e nella coltivazione **di erbe** nonché nella coltivazione di **ananas**.

Per orticoltura si intende la coltivazione specializzata di verdura e di erbe in campo aperto in cui vengono coltivate 2-4 colture all'anno consecutive sulla stessa superficie.

5 Coltivazione di quinoa a oltre 3000m.s.m.

- Laddove non è possibile un avvicendamento con leguminose o altri tipi di sovescio è possibile coltivare la quinoa solo ogni 3 anni e durante almeno 18 mesi non è permessa la lavorazione del suolo. Per impedire erosioni, durante questo periodo occorre accertarsi che l'inerbimento spontaneo sia sufficiente.
- Il campo coltivato a quinoa non deve superare 1 ha e va protetto dal vento con siepi. Le siepi devono essere larghe 2-3 m e costituire almeno il 10 % della superficie del campo.
- Lavorazione minima del suolo: l'aratro a dischi o altri attrezzi per la lavorazione in profondità sono ammessi solo per incorporare concimi aziendali. Altrimenti è permessa unicamente la lavorazione superficiale del suolo, p. es. con erpice a dischi, strigliatore o zappatrice.